



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**Sezione Civile**

- Ufficio Procedure Concorsuali -

**DECRETO EX ART. 70 CCII**

Il Giudice delegato, dott.ssa Anna Loredana Ciulla,

letto il piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Dispensa Giuseppe;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato, di atti in frode ai creditori;

considerato che il ricorrente ha chiesto disporsi le seguenti misure:

- sospensione delle trattenute mensili sulla pensione INPS per Pignoramento presso terzi [REDACTED]/[REDACTED] R.G. Es. Mob. in favore di Vittoria Assicurazioni Spa;
- sospensione delle trattenute mensili sulla pensione INPS per Pignoramento presso terzi [REDACTED]/[REDACTED] R.G. Es. Mob. in favore di Condominio Barresi;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;

visti gli artt. 67,68,69,70 CCII e;

**DISPONE**

Che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati sensibili non siano opportunamente omissati e a

richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso alla segreteria di presidenza ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;

dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta, il piano e il presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

onera l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione, poiché potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano:

- della procedura di pignoramento presso terzi N. [REDACTED]/[REDACTED] R.G. Es. Mob;
- della procedura di pignoramento presso terzi N. [REDACTED]/[REDACTED] R.G. Es. Mob;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sui redditi e sui beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio dei ricorrenti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Trapani, li 06.09.2023

IL GIUDICE DELEGATO  
*Dott.ssa Anna Loredana Ciulla*